



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. TE/37/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** l'art.53 del D.P.R. 24 maggio 1979 n° 886 che detta norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- VISTO** il D.L. in data 24 gennaio 2012 Art. 16 punto 2, relativo allo sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, ai fini marittimi, sia i lavori in ambito portuale che nelle acque marittime ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Napoli, che prevedono immersioni subacquee;
- VISTA** l'ordinanza n° 23/1975 in data 2 giugno 1975 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n° 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la norma UNI 1136600 del giugno 2010;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

PARTE A

(Disciplina nelle acque marittime portuali)

Articolo A.1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque portuali marittime del porto di Napoli, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti condizioni e possedere i seguenti requisiti:

- I. Essere impresa iscritta nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità Portuale di Napoli;
- II. Utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e dell'articolo 205 R.C.N, dalla Capitaneria di Porto di Napoli, ovvero da altra Autorità Marittima;
- III. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.
- IV. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero, di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio.
- V. Utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- VI. Verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio
- VII. Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi
- VIII. Fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo operatore equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza

- IX. Assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

Articolo A.2

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali, gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza che indichi gli elementi di cui all'Art.1.

E' vietato effettuare immersioni subacquee in acque portuali sia a scopo sportivo che ricreativo, che a fini didattico/scientifici. E' altresì vietata la pesca sportiva subacquea all'interno delle ostruzioni portuali e all'interno del canale di accesso al porto di Napoli.

PARTE B

(Disciplina nelle acque marittime non portuali)

Articolo B.1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Napoli, con esclusione delle acque portuali marittime ricadenti all'interno delle ostruzioni foranee, devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

- I. Avere l'idoneità al servizio certificata dal medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3 dell'art.3 del D.M. 13.01.1979 e confermate dallo stesso ufficiale sanitario con periodicità annuale;
- II. Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato il brevetto di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine del corso di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia (nazionali e regionali discendenti), ovvero aver prestato servizio per almeno 12 mesi nei corpi militari o di Polizia dello Stato e nel corpo dei Vigli del Fuoco in qualità di sommozzatori. Per i cittadini di altri paesi comunitari è considerato abilitante all'attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale, come risulti da apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti di cui al punto 2 nei confronti del personale iscritto nei registri di cui all'art. A1 punto 2, del presente regolamento.

Articolo B.2

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando personale subacqueo nelle acque marittime di cui al precedente art.B.1 ha l'obbligo di rispettare oltre le norme vigenti in materia e quelle concernenti la sicurezza del lavoro, anche le seguenti prescrizioni:

- I. Essere impresa legalmente costituita per la specifica attività e, se straniera, riconosciuta idonea allo svolgimento di tali lavori dallo Stato dove è costituita
- II. Utilizzare per le immersioni esclusivamente personale subacqueo in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4
- III. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai documenti abilitativi alla navigazione
- IV. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero, di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante. In mancanza l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata.

La camera di decompressione dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.

L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre al quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio.

- V. Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi
- VI. Utilizzare solo mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti della vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo in regolare corso di validità
- VII. Verificare che le unità in appoggio mostrino il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e siano munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sui canali 12 e 16
- VIII. Assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie. In caso di interruzione, l'immersione dovrà essere immediatamente sospesa.
- IX. Informare con congruo anticipo l'Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di

rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono specificare le generalità e le reperibilità del medico specializzato in medicina subacquea, referente dell'impresa che svolge i lavori.

Articolo B.3

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ed esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

PARTE C (disposizioni finali)

Articolo C.1

L'ordinanza n° 23/1975 in data 2 giugno 1975 di questa Capitaneria di Porto è abrogata;

Articolo C.2

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo C.3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/napoli

Napoli, li 26 MAR. 2013

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Antonio BASILE



MARCA DA BOLLO

**ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI
- SEZIONE TECNICA-**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali marittime di Napoli

Il sottoscritto _____ Titolare /legale rappresentante della
ditta/società _____ con sede in _____ (____)
Via/Piazza _____ telefono _____ iscritta nel registro di cui all'art
68 C.N. al N° _____ di _____

CHIEDE

L'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

(la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni):

1. Committente lavori (*indicare dati societari*)
2. Descrizione dell'attività (*indicare il luogo e le coordinate, il lavoro da eseguire, le attrezzature e mezzi impiegati, la profondità di immersione*)
3. Sommozzatori/palombari impiegati (*indicare generalità n° e porto d'iscrizione-scadenza visita medica annuale*)
4. Data di inizio e previsto termine dei lavori
5. Direttore responsabile delle operazioni
6. Piano di sicurezza in allegato (quando previsto ex art. 38 D. Leg.vo 272/99)

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a. I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b. Gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/impiego;
- c. Che gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e da un'assistente e che i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d. Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e. Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore) un accordo con il comando di bordo;
- f. Verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in caso di immersioni subacquee;
- g. Gli operatori subacquei saranno collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
- h. Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n° TE/37/2013 in data 26/03/2013 della Capitaneria di Porto di Napoli che disciplina l'attività subacquea nelle acque portuali del porto di Napoli.

Napoli, _____

IL DICHIARANTE

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

Vista l'istanza sopra citata

Vista la propria ordinanza n. 37/2013 in data 26/03/2013

SI AUTORIZZA nel rispetto delle disposizioni della
citata Ordinanza fino al _____